

UNIS&F

10 volte SICUREZZA

8^a edizione



I promotori dell'iniziativa

Con il contributo di:



Verifiche periodiche di impianti elettrici e attrezzature di lavoro: l'approfondimento dell'INAIL e degli organismi di certificazione e ispezione

08 novembre 2024

Alessandro Timossi
Ufficio sicurezza Confindustria Veneto Est

La normativa



Per quanto attiene le verifiche periodiche degli impianti elettrici e delle attrezzature di lavoro, il **Testo unico sicurezza** (D. Lgs. n. 81/08) prevede, al titolo III, **l'obbligo per il datore di lavoro di dover mettere a disposizione dei lavoratori** attrezzature di lavoro che sono:

- **conformi** alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle **Direttive comunitarie** di prodotto o, in mancanza di queste, ai requisiti generali di sicurezza di cui **all'allegato V**;
- **idonee** ai fini della salute e sicurezza e **adeguate** al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi;

- **utilizzate conformemente** alle disposizioni legislative di recepimento delle Direttive comunitarie;
- **utilizzate in sicurezza** mediante l'adozione di adeguate **misure tecniche ed organizzative**, tra le quali quelle dell'**allegato VI**;
- **installate e utilizzate** in conformità alle **istruzioni d'uso**;
- oggetto di **idonea manutenzione** al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di sicurezza e siano **corredate**, ove necessario, da **apposite istruzioni d'uso** e dal libretto di **manutenzione**;

- assoggettate alle misure di **aggiornamento** dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico provvedimento regolamentare.

A integrazione delle disposizioni appena illustrate, il paragrafo 11 dell'articolo 71, dispone che:

- il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro riportate nell'**allegato VII** a verifiche periodiche volte a valutarne l'effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza ivi previste.

ALLEGATO VII

VERIFICHE DI ATTREZZATURE

Attrezzatura	Intervento/periodicità
Scale aeree ad inclinazione variabile	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro ad azionamento motorizzato	Verifica annuale
Ponti mobili sviluppabili su carro a sviluppo verticale e azionati a mano	Verifica biennale
Ponti sospesi e relativi argani	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo discontinuo con diametro <i>del paniere</i> x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica biennale
Idroestrattori a forza centrifuga di tipo continuo con diametro <i>del paniere</i> x numero di giri > 450 (m x giri/min.)	Verifica triennale
Idroestrattori a forza centrifuga operanti con solventi infiammabili o tali da dar luogo a miscele esplosive od instabili, aventi diametro esterno del paniere maggiore di 500 mm.	Verifica annuale
<i>Carrelli semoventi a braccio telescopico</i>	<i>Verifica annuale</i>
<i>Piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne</i>	<i>Verifica biennale</i>
<i>Ascensori e montacarichi da cantieri con cabina/piattaforma guidata verticalmente</i>	<i>Verifica annuale</i>
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo</i>	Verifica annuale

<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni</i>	Verifica biennale
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo mobile o trasferibile, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni</i>	Verifiche annuali
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni</i>	Verifiche annuali
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg, non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni</i>	Verifiche biennali
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione antecedente 10 anni</i>	Verifiche biennali
<i>Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni</i>	Verifiche triennali
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in III e IV categoria, recipienti contenenti gas instabili appartenenti alla categoria dalla I alla IV, forni per le industrie chimiche e affini, generatori e recipienti per liquidi surriscaldati diversi dall'acqua.	Verifica di funzionamento: biennale Verifica di integrità: decennale

<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi classificati in I e II categoria.</p>	<p>Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale</p>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella I, II e III categoria</p>	<p>Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale</p>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni per liquidi classificati nella I, II e III categoria</p>	<p>Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale</p>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 1 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti per liquidi appartenenti alla I, II e III categoria.</p>	<p>Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale</p>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in III e IV categoria e recipienti di vapore d'acqua e d'acqua surriscaldata appartenenti alle categorie dalla I alla IV</p>	<p>Verifica di funzionamento: triennale Verifica di integrità: decennale</p>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Recipienti/insiemi contenenti gas compressi, liquefatti e disciolti o vapori diversi dal vapor d'acqua classificati in I e II categoria</p>	<p>Verifica di funzionamento: quadriennale Verifica di integrità: decennale</p>
<p>Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Generatori di vapor d'acqua.</p>	<p>Verifica di funzionamento: biennale Visita interna: biennale Verifica di integrità: decennale</p>

Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi $TS \leq 350$ °C	Verifica di integrità: decennale
Attrezzature/insiemi contenenti fluidi del gruppo 2 (D.lgs. 93/2000 art. 3) Tubazioni gas, vapori e liquidi surriscaldati classificati nella III categoria, aventi $TS > 350$ °C	Verifica di funzionamento: quinquennale Verifica di integrità: decennale
Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzando acqua calda sotto pressione con temperatura dell'acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiore a 116 kW	Verifica quinquennale

- Per la **prima verifica** il datore di lavoro si avvale dell'INAIL, che vi provvede nel termine di **quarantacinque giorni** dalla richiesta. Una volta decorso inutilmente il termine di quarantacinque giorni, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, di altri soggetti pubblici o privati abilitati.


- le **successive verifiche** sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall'ARPA, o da soggetti pubblici o privati abilitati, da effettuarsi nel termine di **trenta giorni** dalla richiesta.

Le modalità di **effettuazione delle verifiche periodiche** di cui all'**allegato VII** nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati, sono state previste con il **Decreto Ministeriale 11 aprile 2011**.




In aggiunta alle disposizioni previste dal Testo unico sicurezza, il legislatore ha emanato:

- il **Decreto Ministeriale 1° dicembre 1975** recante norme di sicurezza per **apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione**;
- il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 462 del 22 ottobre 2001**, recante il regolamento di semplificazione del procedimento per la **denuncia** delle installazioni dei **dispositivi** di protezione contro le **scariche atmosferiche**, dei **dispositivi di messa a terra** degli **impianti elettrici** e degli **impianti elettrici pericolosi**;
- il **Decreto Ministeriale 1° dicembre 2004 n. 329**, recante il regolamento per la **messa in servizio e utilizzazione** delle **attrezzature a pressione** e degli **insiemi**.



Infine l'**articolo 86** (verifiche e controlli) del Testo unico sicurezza dispone che, fermo restando le disposizioni del **DPR n. 462/2001**, in materia di verifiche periodiche, il datore di lavoro provvede affinché gli **impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini** siano **periodicamente sottoposti a controllo** secondo le indicazioni delle **norme di buona tecnica** e la **normativa vigente** per verificarne lo **stato di conservazione** e di efficienza ai fini della sicurezza.





Il DPR n. 462/2001, in materia di verifiche periodiche degli **impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini** dispone l'obbligo il datore di lavoro:

- di dover **denunciare l'impianto** entro **trenta giorni** dalla messa in esercizio dello stesso, tramite l'invio della **dichiarazione di conformità**:
 - (all'ISPESEL) all'**INAIL** ed all'ASL o all'**ARPA** territorialmente competente, se installato in un **ambiente ordinario**. La dichiarazione conformità equivale all'omologazione dell'impianto;


- all'**ASL** o all'**ARPA** territorialmente competente, se installato in **luoghi con pericolo di esplosione**. L'**ASL** o all'**ARPA** effettua l'**omologazione** dell'impianto durante la prima verifica periodica;
- di dover **effettuare regolari manutenzioni** dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a **verifica periodica** con cadenza:
 - **cinquennale** se installati negli **ambienti ordinari**;
 - **biennale** se installati nei **cantieri**, nei **locali adibiti ad uso medico**, negli ambienti a **maggior rischio** in caso di **incendio** o con **pericolo di esplosione**.

Le **verifiche** in questione possono essere effettuate dall'ASL o **ARPA** territorialmente competente o dagli **organismi individuati dal Ministero** delle Imprese e del Made in Italy.



L'applicativo CIVA






A fronte delle varie fonti normative che prevedono le modalità per la messa in servizio e di verifica delle attrezzature di lavoro, la Direzione generale dell'INAIL, con **Circolare del 13 maggio 2019 n. 12**, ha informato l'utenza circa l'attivazione del **servizio di certificazione e verifica telematico** denominato **CIVA**.


Dal 27 maggio 2019 con il CIVA si devono espletare le procedure di:

- denuncia degli **impianti di messa a terra**;
- denuncia degli impianti di **protezione da scariche atmosferiche**;
- messa in servizio e immatricolazione delle **attrezzature di sollevamento**;



- riconoscimento dell'idoneità dei **ponti sollevatori per autoveicoli**;
- verifica delle prestazioni delle **attrezzature di sollevamento** non marcate CE;
- denuncia di messa in servizio e di immatricolazione degli **ascensori e dei montacarichi da cantiere**;
- denuncia di messa in servizio e di immatricolazione degli **apparecchi a pressione singoli e degli insiemi**;
- approvazione del progetto e la prima verifica dei **generatori di calore** degli **impianti di riscaldamento** ad acqua calda sotto pressione;
- prime verifiche periodiche delle **attrezzature di lavoro** regolamentate dal testo unico sicurezza.

A supporto degli utenti INAIL ha predisposto un **manuale utente** illustrativo delle funzionalità del sistema telematico CIVA.



Conclusioni



Al fine di ottemperare all'obbligo stabilito dal **titolo III del Testo unico** sicurezza di dover sottoporre le attrezzature ricomprese nell'allegato VII alla **prima verifica e alle verifiche successive** da soggetti abilitati, si deve:

- per le **nuove attrezzature**, provvedere alla relativa regolarizzazione tramite il portale CIVA;
- per le **attrezzature regolarizzate prima del CIVA**, verificare se queste sono presenti nel sistema CIVA e, in caso negativo, si deve applicare tramite il CIVA la procedura prevista per l'«apparecchio non censito».

La mancanza della registrazione dell'apparecchiatura in CIVA, non consente agli enti preposti di poter effettuare, a seconda dei casi, la prima verifica o le verifiche periodiche successive alla prima.



UNISRF

10 volte **SICUREZZA** 8^a edizione

Grazie!



Per informazioni:

Ufficio sicurezza | 0422 916488

sicurezza@unisef.it

